

Congedi Retribuiti per gravi handicap ai sensi della 104/92:

(handicap grave ai sensi dell'art.3, comma3, legge 104/1992)

Aventi diritto:

1. **La persona handicappata** (ai sensi dell'art. 3 comma 3, della legge 104/1992)
2. **Genitori** (anche adottivi o affidatari) della persona con handicap,
3. Lavoratori conviventi con **fratello o sorella** con handicap grave (a condizione che entrambi i genitori siano "scomparsi")
4. **Fratelli e Sorelle conviventi** (sentenza corte costituzionale 8 giugno 2005 n. 233) se i genitori siano impossibilitati perché totalmente inabili. (Non è sufficiente che i genitori siano solo anziani o invalidi parziali.
5. **Coniugi** (sentenza corte costituzionale 18 aprile 2007 n. 158)
6. **Figli conviventi** (sentenza corte costituzionale 26 gennaio 2009 n. 19)

Gli aventi diritto possono:

Scegliere, ove possibile, la **sede di lavoro più vicina** al proprio domicilio e **rifiutare il trasferimento in altra sede senza consenso** (art. 33, comma 5, Legge 104/92)

Ottenere la riduzione dell'orario di lavoro fino a due ore giornaliere o, in alternativa, tre giorni di permesso mensili fruibili anche in via continuativa.

RETRIBUZIONE: le ore di permesso giornaliero o i tre giorni di assenza sono considerati giorni di lavoro a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno (art. 33, comma 3, legge 104/92).

La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità (ai sensi dell'art. 3 comma 3, della legge 104/1992) può usufruire **alternativamente** dei **3 giorni di permesso o** delle **due ore giornaliere**, (di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 33, della legge 104/92) e **ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio** e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.

Periodi di congedo massimo di 2 anni (articolo 42, comma 5, del d.lgs. 151)

Frazionabilità

L'articolo 42, comma 5, del d.lgs. 151 prevede **periodi di congedo massimo di 2 anni** fruibili in modo continuativo o frazionati anche a giorni interi. Gli enti previdenziali non prevedono frazionabilità ad ore.

Indicazioni dell'INPS: Vedi circolare 15 Marzo 2001, n. 64;

Indicazioni dell'INPDAP: Vedi circolare 12 maggio 2004, n. 31

LA RETRIBUZIONE, LE FERIE E LA TREDICESIMA

L'articolo 42, comma 5 del Decreto Legislativo n. 151/2001 prevede che questi congedi debbano essere retribuiti con un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita e coperti da contribuzione figurativa ai fini pensionistici. L'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo rivalutato annualmente, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità e il contributo figurativo vengono rapportati a mesi e giorni in misura proporzionale, se il congedo è richiesto per periodi frazionati.

Le indicazioni INPS

La questione è affrontata dalla **Circolare del 15 marzo 2001, n. 64.**

L'indennità per il congedo viene corrisposta nella misura dell'ultima retribuzione percepita e cioè quella percepita nell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo (comprensiva del rateo per tredicesima mensilità, altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi ecc.).

Nel caso di contratti di lavoro a tempo pieno, la retribuzione del mese preso a riferimento va moltiplicata per 12 e divisa per 365 giorni (366 se le assenze cadono in un anno bisestile), con un limite giornaliero che è rapportato al limite annuo previsto per legge.

Se invece si fa riferimento ad un contratto di lavoro a part-time verticale, la retribuzione percepita nel mese stesso va divisa per il numero dei giorni retribuiti, compresi quelli festivi o comunque di riposo relativi al periodo di lavoro effettuato: la retribuzione giornaliera così determinata va raffrontata con il limite massimo giornaliero che è rapportato al limite annuo previsto per legge.

Essendo questo tipo di congedo frazionabile anche a giorni, l'indennità viene corrisposta per tutti i giorni per i quali il beneficio è richiesto.

Le indicazioni INPDAP

L'INPDAP affronta in problema nella propria **Circolare del 10 gennaio 2002, n. 2.** Durante il periodo di congedo il richiedente ha diritto a percepire un'indennità, corrispondente all'ultima retribuzione percepita, cioè riferita all'ultimo mese di lavoro che precede il congedo, sempreché la stessa, rapportata all'anno, sia inferiore o pari al limite complessivo massimo rivalutato di anno in anno cui viene commisurata la contribuzione figurativa. Nulla di particolare o specifico, nelle disposizioni INPDAP, oltre a quanto già previsto dalla normativa vigente.

Le ferie

Le indicazioni relative ai permessi lavorativi, che hanno precisato che questi non incidono negativamente su ferie e tredicesima mensilità, non riguardano purtroppo anche i congedi retribuiti di due anni.

La norma istitutiva non precisa nulla riguardo alla maturazione delle ferie nel corso della fruizione del congedo retribuito. L'INPDAP ha previsto con chiarezza, nella Circolare del 12 maggio 2004, n. 31, che il congedo incide negativamente sulla maturazione delle ferie salvo indicazioni più di favore dei singoli Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

L'INPS, da parte sua, non dà alcuna indicazione in proposito.

La tredicesima mensilità

L'articolo 42, comma 5, del Decreto Legislativo n. 151/2001 prevede che l'indennità per il congedo venga corrisposta nella misura dell'ultima retribuzione ricevuta e cioè quella percepita nell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo, comprensiva quindi del rateo per tredicesima mensilità, altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi ecc.

Tale indicazione è ripresa sia dall'INPS (Circolare 15 marzo 2001, n. 64, punto 4) che dall'INPDAP (Circolare 10 gennaio 2002, n. 2).

Nell'indennità mensile è quindi già compresa anche la tredicesima.

Il fatto che non vengano erogate tredici indennità mensili non deve quindi trarre in inganno.

Nota bene

- La normativa vigente prevede esplicitamente che, se uno dei genitori fruisce del congedo retribuito di due anni, durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possano usufruire dei benefici di cui all'articolo 33 della Legge 104/92, cioè dei permessi lavorativi di tre giorni mensili.
- Le circolari citate in questo documento sono tutte presenti nel sito.